

Codice A1816A

D.D. 3 dicembre 2018, n. 3907

L.R. n. 45/1989 e s.m.i.. Richiesta di Autorizzazione in sanatoria per lavori di movimento terra eseguiti per l'impianto di vigneto in Comune di Rocchetta Belbo (CN) loc. Burie'. Richiedente: Azienda Agricola Bogliolo Andrea.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di autorizzare in sanatoria, ai sensi della L.R. n. 45/1989 s.m.i., la Soc. Agricola Bogliolo Andrea di Bogliolo Andrea a realizzare il progetto per la sistemazione agraria di terreni da impiantare a vigneto, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, interessante una superficie complessiva di circa 19.605 mq., per una volumetria (scavi più riporti) pari a circa 8.992 mc., in Comune di Rocchetta Belbo, Loc. Buriè, sui terreni iscritti al N.C.T. del comune di Rocchetta Belbo, al Foglio 3, mappali n. 27 -28, ed al Fg. 33, mapp. 11-20-21, per quanto riguarda l'intervento in sanatoria e al Foglio 33 mappali 4p, 5p, 6p, 7, 42p, 47, 60p, 66, 71p, secondo le caratteristiche e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. devono essere rispettate tutte le indicazioni progettuali definitive, con particolare riferimento alle conclusioni della relazione "geologica", che si richiamano come prescrizioni (obbligatorie e vincolanti);
2. in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del D.M. 17/01/2018 e l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità deve far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;
3. la scarpata a valle del nuovo vigneto "in sanatoria", a monte della strada comunale di accesso alla proprietà, deve essere ulteriormente inerbata tramite idrosemina potenziata e piantumata con essenze arboree – arbustive con alta capacità di radicamento, al fine della stabilità nel tempo della stessa e deve essere mantenuta una fascia di rispetto, come indicato negli elaborati progettuali, dal ciglio delle scarpate;
4. durante i lavori non deve essere scaricato materiale a valle, e in nessun caso devono essere depositate volumetrie nei pressi di fossati e/o impluvi;
5. in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione la stabilità del sito e il buon regime delle acque, pertanto devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni;
6. deve essere posta l'opportuna cura nell'esecuzione delle opere di regimazione, captazione, drenaggio e smaltimento delle acque superficiali, dimensionando in modo adeguato le canalette di raccolta e allontanamento delle acque;
7. la capezzagna a monte del vigneto e quella centrale dovranno essere risagomate in leggera contropendenza al fine di migliorare il sistema di regimazione delle acque superficiali;
8. fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera devono essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;
9. i materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi residui legnosi, rami e cimali, devono essere allontanati dall'area e comunque in nessun modo possono interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;

10. tutti gli scavi, una volta chiusi, e tutte le superfici di scopertura devono essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle, quindi inerbite con idrosemina o altra tecnica entro la prima stagione utile successiva all'esecuzione dei movimenti di terra; gli interventi vanno ripetuti nelle stagioni successive fino a che la cotica erbosa non risulterà pienamente affermata;
11. per quanto riguarda il materiale di scavo, riutilizzato in sito come riporto dovrà essere rispettato quanto riportato all'art. 24 del D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017, ove viene esplicitato che la non contaminazione è verificata ai sensi dell'Allegato A, ovvero mediante caratterizzazione chimico fisica;
12. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; in particolare le varianti in corso d'opera devono essere oggetto di nuova istanza;
13. questo Settore si riserva la facoltà di sospendere l'autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e di procedere ai sensi dell'articolo 13 della L.R. n. 45/1989 s.m.i.;
14. con nota indirizzata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo, al Gruppo Carabinieri Forestale di Cuneo ed alla Stazione Carabinieri Forestali di Cortemilia deve pervenire ad inizio lavori la “Comunicazione di inizio lavori” ed a conclusione una “Relazione di fine lavori” nella quale si dovrà attestare la corretta esecuzione degli interventi operati sul suolo e nel sottosuolo, con allegata documentazione fotografica delle varie fasi lavorative, che dimostri la perfetta rispondenza di quanto realizzato al progetto, alle integrazioni agli atti ed alle prescrizioni dettate, contenente inoltre il Collaudo – Certificato di regolare esecuzione redatto da tecnico abilitato.

- di stabilire che i lavori devono essere eseguiti entro 24 mesi dalla data del provvedimento autorizzativo, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga autorizzata dal Settore, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento alla normativa urbanistica e paesaggistica.

Devono essere rispettate tutte le disposizioni dettate dal D.P.R. 120/2017, riguardanti la normativa vigente sulle terre e rocce da scavo.

L'autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

Eventuali violazioni e/o omissioni saranno perseguite a termine delle leggi vigenti.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Dovranno inoltre essere rispettate tutte le normative vigenti in materia di sicurezza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il funzionario estensore
Geol. Corrado Faletto

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Arch. Graziano VOLPE